

**DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PRELIMINARI AL CONFERIMENTO DI
INCARICHI
INDIVIDUALI AD ESPERTI ESTERNI ALLA AMMINISTRAZIONE**

(Allegato sub A) al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

Art. 1 – DEFINIZIONI E FINALITA'

1. Si ha contratto di incarico professionale quando un soggetto singolo o associato professionalmente o in altra forma giuridicamente ammessa, assume l'obbligo di compiere una prestazione con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente a fronte di un corrispettivo con assunzione di responsabilità professionale personale.
2. Gli incarichi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, quelli attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica, quelli affini di consulenza scientifica e tecnica e gli incarichi di sperimentazione tecnica e di analisi, di cui all'allegato IIA al Dlgs. 163/2006, quando siano di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono considerati appalti pubblici di servizi.
3. Anche nel caso in cui l'incarico venga assunto da una società, o da Raggruppamento temporaneo comprendente una o più società, deve essere reso noto il nominativo delle persone fisiche che svolgeranno materialmente ed effettivamente la prestazione, iscritti all'Albo del proprio Ordine o Collegio, nei casi in cui ciò è stabilito dalla Legge, i quali provvederanno all'apposizione della firma e del timbro per la produzione di atti ascrivibili responsabilmente all'incaricato.
4. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa si distinguono dagli incarichi professionali, in quanto non comprendenti prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'oggetto proprio della professione esercitata dal soggetto incaricato, e si caratterizzano per il rapporto di collaborazione e di coordinamento con il committente per lo svolgimento dell'attività finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo finale e per il carattere continuativo della prestazione in relazione alla durata prefissata, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.
5. E' prevista la possibilità di conferimento di prestazioni temporanee di lavoro rese occasionalmente per attività effettuabili anche da parte di soggetti non in possesso di partita IVA.
6. Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento degli incarichi esterni.
7. Gli incarichi del presente Regolamento devono essere stipulati in forma scritta mediante stipulazione di apposito atto in forma pubblico-amministrativa ovvero mediante scrittura privata, ai sensi della disciplina di cui al regolamento dei contratti, sulla base di uno schema di disciplinare di incarico da approvare con la determinazione a contrattare.

Art. 2 – PRESUPPOSTI PER IL RICORSO AD INCARICHI ESTERNI

1. Il Comune può ricorrere all'affidamento di incarichi esterni per obiettivi determinati e con rapporti a prestazione e a termine nel rispetto delle normative di legge vigenti in materia e, nello specifico, dell'art.90 comma 6 del D.Lgs.163/2006 per gli incarichi di progettazione, dell'art. 110 comma 6 T.U.E.L. 267/2000 per le collaborazioni ad alto contenuto di professionalità e dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs.165/2001 per gli incarichi individuali; in ogni caso, anche per gli incarichi esterni non individuali, si potrà ricorrere a prestazioni esterne solo per obiettivi determinati o perché non in possesso della professionalità specifica richiesta, o perché la propria struttura è totalmente assorbita dall'attività che le compete o è insufficiente organicamente per rispondere agli obiettivi qualitativi o quantitativi programmati o perché non ritenga opportuno istituire stabilmente, per una determinata professionalità, alcun posto in organico, trattandosi di prestazioni che per la loro intrinseca peculiarità e/o per la loro eccezionalità non si prestano ad essere svolte permanentemente dal Comune.
2. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere preceduto da attestazione espressa dal Responsabile del servizio funzionale competente, in merito alla sussistenza dei presupposti obbligatori per il ricorso a professionalità esterne di cui al comma precedente. L'attestazione può essere contenuta nella premessa narrativa della determinazione a contrattare.
3. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere preceduto dalla decisione di indirizzo a ricorrere a risorse esterne, fatta eccezione per gli incarichi contenuti nell'importo di 20.000 Euro affidabili nel limite del budget assegnato al Responsabile del servizio funzionale per acquisizione di prestazioni e

servizi finalizzati alla realizzazione degli obiettivi, oppure, sempre entro il limite di 20.000 Euro, compresi nell'ambito delle somme a disposizione per spese tecniche previste nei quadri economici degli interventi di realizzazione di opere pubbliche. Il suddetto indirizzo sarà espresso in documenti programmatici, nel piano esecutivo di gestione o potrà essere formulato per lo specifico intervento.

4. In ogni caso, ai sensi dell'art. 3 commi 55 e 56 della L. 244/2007, l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, può avvenire soltanto con riferimento alle attività istituzionali dell'Ente stabilite dalla legge o previste in atto programmatico del Consiglio ai sensi dell'art. 42 T.U.E.L. 267/2000 e nei limiti di spesa previsti dall'apposito stanziamento di bilancio. Limitatamente agli incarichi esterni di collaborazioni coordinate e continuative, al pari delle assunzioni flessibili, deve essere data informazione preventiva alle OO.SS.
5. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 127 L. 662/1996, come modificato dall'art.3 comma 54 L. 244/2007, e dell'art. 3 comma 18 L. 244/2007, il Responsabile del servizio funzionale di riferimento dovrà curare le pubblicazioni sul sito internet comunale richieste dalle citate normative.

Art. 3 - COMPETENZE

1. Alla Giunta Comunale compete definire l'indirizzo di cui al precedente art. 2, comma 3, nonché l'affidamento degli incarichi a legali di fiducia per la tutela ed assistenza dell'Amministrazione comunale in sede giudiziale e/o stragiudiziale.
2. Al Sindaco, che vi provvede con proprio Decreto di nomina, compete la scelta finale per:
 - a) incarichi di staff finalizzati al supporto degli organi di governo;
 - b) incarichi di consulenza di alta specializzazione finalizzati al supporto agli organi di governo, quindi non attinenti alla gestione, ma alle strategie politiche e non ascrivibili ad attività di consulenza preliminare alla progettazione;
 - c) incarichi di collaborazione esterna di cui all'art. 110 commi 1 e 2 T.U.E.L. 267/2000;
3. Ai Responsabili dei Servizi funzionali compete la responsabilità della procedura di affidamento e tutto ciò che non appartiene alla competenza degli organi di cui sopra.

Art. 4 – ADEMPIMENTI PER LA FUNZIONE PUBBLICA

1. Gli affidamenti di collaborazioni esterne e di consulenze sono soggetti a comunicazione per via telematica, su base semestrale, nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, ed in ottemperanza alle disposizioni impartite dal suddetto Dipartimento con circolare del 31/05/2001.
2. Detto adempimento è effettuato dal Servizio Affari Generali ed istituzionali relativamente a tutti i conferimenti effettuati dal Comune. Per i contratti la cui stipulazione è curata direttamente dal suddetto Servizio, l'inoltro della comunicazione viene effettuato per tutti i contratti iscritti nel Repertorio generale o per i contratti non iscritti stipulati direttamente.
3. Ciascun Responsabile di Servizio, per i contratti di incarico autonomamente perfezionati nell'ambito della propria struttura, dispone, entro 15 giorni dalla data di formalizzazione dell'incarico, la trasmissione al Servizio Affari Generali ed Istituzionali del contratto stipulato per gli ulteriori adempimenti di cui al presente articolo.
4. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, in quanto applicabili, vengono effettuate le comunicazioni all'Anagrafe Tributaria degli estremi dei contratti di appalto, somministrazione e trasporto conclusi mediante scrittura privata non registrata, ai sensi dell'art. 20 D.P.R. 605/1973.

Art. 5 – INCARICHI PER OPERE E LAVORI PUBBLICI. LIMITI DI IMPORTO E PROCEDURE.

1. Le norme del presente articolo fanno riferimento alle attività di cui all'art. 90 del D.Lgs.163/2006 ed all'art. 50 del D.P.R. 554/99. Le tipologie di soggetti incaricabili sono quelle individuate dal citato art. 90.
2. Gli incarichi per la progettazione, la direzione lavori, la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, o per altre prestazioni tecniche connesse, si ripartiscono, in applicazione del principio di proporzionalità delle forme, nelle seguenti fasce di importo:
 - fascia 1 = fino a 20.000 Euro,
 - fascia 2 = oltre 20.000 Euro ed inferiore ad Euro 100.000;
 - fascia 3 = pari o superiore a 100.000 Euro.

3. Per le fasce 1 e 2 l'affidamento degli incarichi avviene preferibilmente facendo ricorso ad un elenco aperto di professionisti dal quale selezionare con criterio rotativo l'affidatario diretto ovvero i soggetti da invitare alla gara ufficiosa. La formazione dell'elenco avviene mediante apposito avviso teso a sollecitare candidature da parte dei professionisti interessati. L'avviso per la formazione dell'elenco va pubblicato a cadenza almeno triennale all'Albo pretorio e sul sito Internet del Comune e inviato agli ordini professionali al fine di assicurarne la massima diffusione. L'avviso per la formazione dell'elenco deve rimanere sempre visibile sul sito Internet del Comune al fine di consentire l'invio di nuove candidature. L'elenco è soggetto ad aggiornamento semestrale entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno relativamente alle candidature presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre ed entro il 30 giugno. Con apposito avviso pubblicato sul sito Internet comunale viene reso noto l'elenco dei soggetti iscritti. Ai soggetti la cui domanda non è accolta viene data comunicazione entro cinque giorni dalla formazione dell'elenco insieme ai motivi che hanno impedito l'iscrizione in elenco.
4. Per la fascia 1, fino a 20.000 Euro, è consentito l'affidamento con procedura negoziata diretta, nel rispetto dei principi di rotazione e di specializzazione, con preferenza per giovani professionisti. Quando l'importo dell'incarico superi i 5.000,00 Euro, IVA esclusa, la procedura negoziata diretta deve essere preceduta dalla richiesta, anche in via informale, purché scritta, ad almeno tre possibili candidati.
5. Per la fascia 2, da oltre 20.000 Euro ed inferiore a 100.000 Euro: l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con invito rivolto ad almeno cinque soggetti selezionati con criterio rotativo dall'elenco dei professionisti di cui al comma 3, ovvero sulla base della pubblicazione di un apposito avviso di selezione laddove nell'elenco non vi siano professionisti ritenuti idonei all'espletamento dell'incarico. E' considerata pubblicità adeguata per l'avviso pubblico, la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale, oltre all'invio dell'avviso agli ordini professionali. Il professionista affidatario di un incarico compreso nella fascia 2 non può, di regola, essere affidatario di altro incarico della medesima fascia nello stesso esercizio finanziario, salvo che il nuovo incarico non sia funzionalmente e tecnicamente collegabile a quello precedente.
6. L'invito o l'avviso pubblico devono contenere almeno i seguenti elementi:
 - Oggetto dell'incarico
 - Requisiti richiesti
 - Importo presunto dell'opera e/o dell'incarico
 - Tempi di esecuzione e altre indicazioni relative alla prestazione
 - Termine per la presentazione della candidatura.E' ammesso il ricorso all'avviso plurimo, riguardante incarichi diversi.
7. L'affidamento dell'incarico potrà avvenire:
 - a) mediante valutazione effettuata solo sulla base dell'esperienza specifica posseduta, risultante da curriculum specifico, con la fissazione nell'avviso del numero massimo di interventi affini, ritenuti significativi dal concorrente per l'incarico da espletare, eventualmente corredati da documentazione descrittiva, grafica, fotografica;
 - b) sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base di una serie di altri elementi oltre al curriculum specifico, fra cui l'elemento "prezzo" e/o "il tempo di esecuzione dell'incarico" e/o "la relazione tecnico-metodologica" sulle modalità di espletamento dell'incarico in caso di aggiudicazione e/o altri elementi indicati nell'avviso pubblico.
8. In caso di assenza di candidature in risposta all'avviso pubblico, ovvero di professionisti idonei iscritti nell'elenco, il Responsabile del servizio funzionale competente può ricercare discrezionalmente il soggetto idoneo disponibile, da incaricare in via diretta, nel rispetto dei principi di rotazione e di specializzazione.
9. Per la fascia 3, per importi pari o superiori a 100.000 Euro: l'affidamento di incarichi avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo la disciplina del regolamento dei contratti e nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte II, titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) e titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) del D.Lgs.163/2006.
10. In tutti i casi di affidamento, a prescindere dalla metodologia di selezione, dovrà essere acquisita, preliminarmente al perfezionamento del contratto di incarico e comunque prima della liquidazione del corrispettivo, la documentazione comprovante la posizione di regolarità contributiva del soggetto affidatario, prodotta dall'incaricato medesimo. Nelle fattispecie di affidamento diretto potrà essere acquisita la dichiarazione di regolarità contributiva resa dall'incaricato, soggetta ad eventuale accertamento di veridicità da parte del Dirigente responsabile dell'affidamento.
11. La determinazione di affidamento degli incarichi di cui al presente articolo è soggetta alla pubblicità di cui al precedente art. 2 comma 5, oltre ad eventuali altre forme di pubblicità previste dalla legge. Per le fasce 1 e 2 di cui al precedente comma 2, dell'avvenuto affidamento è data comunicazione individuale ai soggetti invitati alla gara ufficiosa; per la fascia 3 si fa riferimento alle comunicazioni obbligatorie previste dalla legge.

12. Con le stesse procedure di cui al presente articolo sono affidati gli incarichi di supporto alla progettazione e alla validazione dei progetti, nonché gli incarichi per i collaudi specialistici, statici e tecnico funzionali.

Art. 6 – AFFIDAMENTI DI INCARICHI IN ECONOMIA PER OPERE E LAVORI PUBBLICI

1. Sono affidate in economia le seguenti tipologie di prestazioni:
 - a) incarichi di supporto alla progettazione o alla direzione lavori o alle attività del Responsabile del procedimento dell'opera per importi inferiori a 100.000 Euro;
 - b) lavori necessari per la compilazione di progetti, di cui all'art. 125 comma 6 lett.e) del D.Lgs.163/2006 ed al successivo comma 2, fino al limite di 200.000 Euro.
2. Gli incarichi di supporto, di cui al comma 1 lett. a), sono assegnabili con le modalità di cui al Regolamento per le forniture e prestazioni di servizi in economia.
3. I lavori necessari per la compilazione di progetti di cui al comma 1 lett. b), da affidare secondo le procedure ed i limiti di cui al regolamento dei lavori in economia, riguardano:
 - scavi
 - demolizioni
 - prove penetrometriche
 - sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere
 - realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione
 - stratigrafie per l'individuazione delle opere d'arte.

Art. 7 – ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI

1. Restano fermi, per tutti gli incarichi di collaborazione esterna, i presupposti di cui al precedente art. 2.
2. In ottemperanza al comma 6 bis dell'art. 7 D.Lgs. 165/2001, gli incarichi di importo fino a 20.000 Euro sono affidati previa comparazione curriculare e sulla base del principio di specializzazione, tra almeno tre soggetti aventi i requisiti necessari, se esistono in tal numero in rapporto alla natura dell'incarico, individuati dal Responsabile del servizio funzionale competente all'esito della pubblicazione di un avviso pubblicizzato almeno mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet comunale.
3. Gli incarichi di importo superiore a 20.000 Euro e fino a 100.000 Euro sono affidati previa comparazione curriculare e sulla base del principio di specializzazione, tra almeno cinque soggetti aventi i requisiti necessari, se esistono in tal numero in rapporto alla natura dell'incarico, individuati dal Responsabile del servizio funzionale competente all'esito della pubblicazione di un avviso pubblicizzato almeno mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet comunale.
4. Gli incarichi di importo superiore a 100.000 Euro e fino alla soglia comunitaria sono assegnati mediante le procedure di cui all'art.124 D.Lgs. 163/2006. Per gli incarichi che superano la soglia comunitaria si fa riferimento alle procedure dettate dalla legge.
5. E' comunque consentito il ricorso alla procedura negoziata su bando, ai sensi dell'art. 56, c.1, lett.c) D.Lgs.163/2006, qualora la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta. E' altresì consentito il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 57, c. 2, lett. b) D.Lgs.163/2006 qualora l'incarico possa essere affidato unicamente ad un professionista determinato, per ragioni di natura artistica o per l'elevata specializzazione culturale o comunque per l'infungibilità della prestazione, ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi. La determinazione di affidamento deve dar conto in motivazione delle concrete ragioni che hanno condotto all'affidamento con procedura negoziata.
6. Per la scelta del miglior candidato a cui affidare l'incarico, in relazione alle caratteristiche tecniche e/o funzionali delle prestazioni da richiedere, si farà ricorso ad uno dei seguenti criteri, da indicare nell'avviso o nella lettera-invito:
 - a) prezzo più conveniente, generalmente con fissazione del corrispettivo-base;
 - b) rapporto qualità/prezzo, mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di una pluralità di elementi di valutazione quali, ad esempio: relazione metodologica o progettuale sull'espletamento dell'incarico; presentazione di varianti in miglioramento del progetto guida o delle condizioni di contratto, modalità di collegamento con il committente, esperienza pregressa, prezzo, ecc.;
 - c) migliori caratteristiche qualitative, tenendo fisso il budget disponibile per il corrispettivo, espresso nell'avviso o nell'invito.
 - d) per incarichi peculiari, relativi a prestazioni particolarmente delicate o complesse (ad es., per l'erogazione di servizi alla persona), si potrà prevedere anche il ricorso al colloquio, come strumento di valutazione dei

candidati. Il colloquio individuale valutativo deve garantire il principio di par condicio dei concorrenti ed essere impostato con modalità tali da far emergere la motivazione, le conoscenze professionali, la capacità di adeguarsi al contesto, l'affidabilità, la capacità relazionale e le altre attitudini specifiche richieste dall'incarico. Il colloquio va condotto da una commissione nominata dal Responsabile del servizio funzionale con le modalità previste per le commissioni di concorso; nel verbale deve essere riportato per sommi capi l'andamento del colloquio, nonché il giudizio espresso dalla commissione. Lo strumento del colloquio individuale potrà essere utilizzato, quando ritenuto pertinente, alternativamente secondo una delle seguenti modalità:

- colloquio integrativo della valutazione del curriculum. In tal caso, preventivamente, si rende nota la ripartizione di punteggio tra curriculum e colloquio;
- colloquio successivo alla valutazione dei curricula. In tal caso verrà interpellata per il colloquio la rosa dei candidati con il curriculum più qualificato.

7. Per gli incarichi a formatori ed esperti, per la gestione di seminari e corsi di aggiornamento per il personale e per altre figure, si provvede ad affidamento diretto, "*intuitu personae*", da parte del Responsabile del servizio competente.